COMUNE DI NARDO'

(Provincia di LECCE)

Approvato con
Delibera di Consiglio Comunale nr. 62

del 07/08/2003

6

CITTÀ DI NARDÒ

Provincia di Lecce

COPIA DELL'ORIGINALE IN PRIMA BATTUTA
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 62/2003

9.4.2
9.4.f
1.6.3
8.0
5.1.2
5.1.3

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la concessione di contributi e patrocini ad Enti e ad Associazioni operanti nel campo culturale turistico, sportivo, ricreativo e del tempo libero presenti nel territorio comunale.

L'anno duemilatre, il giorno **sette** del mese di **agosto** alle ore 18.40 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione.
La seduta è pubblica
Fatto l'appello risultano:

CONSIGLIERI	Pres.	Assenti	CONSIGLIERI	Pres.	Assenti
1)Vaglio Antonio B.		1	16)Bianco Mirella	11	
2)Spenga Giuseppe		2	17)Natalizio Cosimo F.	12	
3)D'Ambrogio Fernando	1		18)Baccassino Fernando	13	
4)Plantera Piero		3	19)Piccione Daniele	14	
5)Cavallo Antonio	2		20)Prete Luigi C.	15	
6)Russo Enzo	3		21)Capone Lorenzo		6
7)Romeo Giuseppe	4		22)Cavalera Lorella		7
8)Dell'Anna Gregorio	5		23)Calabrese Lucio	16	
9)Calabrese Salvatore	6		24)Profeta Michele	17	
10)Piccione Ottavio		4	25)Pinna Antonio	18	
11)Losavio Pietro Paolo		5	26)Vaglio Antonio	19	
12)Pellegrino Giovanni P.	7		27)Spano Salvatore	20	
13)Venneri Luigi S.	8		28)Giannuzzi Giovanni	21	
14)Gaballo Gianni	9		29)Russo Carmelo R.	22	
15)Falangone Carlo	10		30)Mirarco Walter Luigi		8
			31)Fracella Giuseppe		9

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Dr. Giovanni Giannuzzi nella sua qualità di Presidente .
Partecipa il Segretario Generale Dott. Vincenzo Specchia
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.:
Il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto

Città di Nardò

Provincia di Lecce

-------00000000--------

Settore Servizi Educativi – Culturali e di Protezione Sociale

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINIO, AD ENTI E AD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL CAMPO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TEMPO LIBERO PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

Finalità

ART.1

Il Comune di Nardò, al fine di incentivare l'azione di promozione e diffusione della cultura, dell'attività turistica, dell'attività dilettantistica sportiva e dell'impegno del tempo libero di associazioni ed istituzioni, concede contributi finanziari, sovvenzioni e vantaggi economici, in favore di Enti, Associazioni, Istituzioni scolastiche pubbliche e private, secondo le norme stabilite dal presente regolamento *e quelle vigenti in materia di associazionismo.*

ART.2

Gli interventi contributivi di cui al precedente articolo sono assegnati privilegiando comunque le iniziative che, previo assenso dell'Amministrazione comunale, saranno realizzate con il patrocinio o il diretto coinvolgimento della stessa.

ART.3

Al fine di conseguire gli scopi previsti dal presente regolamento, l'Amministrazione comunale di Nardò, assegna contributi, sovvenzioni e vantaggi economici in favore dei soggetti indicati all'art. 1 per:

a) attività culturali, di studio e di ricerca, a tutti i livelli perseguite, anche con congressi, convegni, pubblicazioni, mostre e manifestazioni varie di interesse socio - culturale;

b) attività teatrali, di cineforum, di spettacolo e di danza;

c) attività sportive, turistiche o ricreative, svolte istituzionalmente o occasionalmente, a livello dilettantistico e come servizio per la formazione psicofisica dei giovani e per un migliore impegno del tempo libero.

Modalità degli interventi

ART.4

Gli interventi contributivi, da concretizzarsi in relazione alle attività di cui all'art. 3 lettera a) debbono privilegiare le iniziative rivolte a:

1. studi, rilevamenti, catalogazione e conservazione dei beni culturali e monumentali cittadini purchè di pubblica fruizione;

2. illustrazione, divulgazione e conoscenza del patrimonio naturale, artistico, culturale del territorio di Nardò;

3. illustrazione di studi su personaggi, fatti, avvenimenti, noti o inediti, riferiti ad epoche della storia locale;

4. studi, iniziative e ricerche per lo sviluppo delle attività archeologiche, anche sottomarine, anche nel quadro del potenziamento delle istituzioni museografiche;

5. attività ed iniziative rivolte all'aggiornamento culturale dei giovani su problemi e tematiche di attualità nel campo etico, civico, sociale, economico, pedagogico;

6. stampa di atti, studi e pubblicazioni varie riguardanti attività, temi e problemi indicati nei numeri precedenti.

ART.5

Gli interventi contributivi da concretizzarsi in relazione alle attività di cui all'art. 3 - b) debbono privilegiare le iniziative rivolte a:

1. formazione di massa, con preferenza nel settore studentesco, nel campo della musica, dello spettacolo di prosa, della informazione e divulgazione del progresso artistico, scientifico e tecnico anche attraverso il mezzo televisivo e radiofonico;

2. incentivare l'associazionismo giovanile a scopo artistico, musicale e teatrale, cinematografico e audiovisivo;

3. stimolare dibattiti, convegni, tavole rotonde su problematiche rivolte alla conoscenza della produzione artistica e alla sua esposizione e diffusione;

4. sostenere elaborazioni di metodologie e tecniche per la realizzazione di corsi per la formazione di operatori nel settore della musica, del teatro, del cinema, della televisione e della radiofonia;

5. conservare e sostenere le tradizioni delle attività locali di formazione musicale nel settore bandistico e corale.

ART.6

Gli interventi contributivi da concretizzarsi in relazione alle attività di cui all'art. 3 lettera c) debbono privilegiare le iniziative rivolte a:

1. manifestazioni sportive, turistiche, folkloristiche e ricreative di rilievo internazionale, nazionale, regionale, provinciale e comunale, di largo interesse popolare a condizione che si svolgano nell'ambito del territorio comunale;

2. partecipazione a campionati agonistici di interesse nazionale, regionale e locale nelle varie discipline sportive riconosciute dal CONI;

3. sostenere l'organizzazione e svolgimento di corsi, campi scuola, meeting, incontri, dibattiti, sia per la formazione di operatori nel settore (atleti, giudici, arbitri, ecc.) sia per la incentivazione e diffusione della pratica sportiva di massa;

4. concorrere alle spese di gestione e conduzione di impiantistica sportiva per lo svolgimento di attività sportive da parte delle formazioni giovanili.

ART.7

La Giunta Comunale sulla base del Bilancio di Previsione Comunale, definisce, nel Piano Esecutivo di Gestione gli obiettivi e le somme da destinare ai vari interventi. La Giunta Comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno i suddetti obiettivi al fine di correlarli con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi, per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

TIPI DI INTERVENTI

ART.8

L'Amministrazione comunale può intervenire per concedere:

a) patrocinio;

b) uso *temporaneo* e gratuito di strutture immobiliari, mobiliari, o approntamento di strutture occasionali;

c) contributi in denaro.

PATROCINIO

ART.9

Il patrocinio è l'espressione del sostegno concesso dal Comune ad iniziative pubbliche o private, per l'apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico ed economico della comunità locale.
I richiedenti devono dichiarare la non appartenenza ad articolazioni politiche, ai sensi della legge n. 659/81.

Qualora l'iniziativa sia accolta dal Comune, ai sensi di legge, il patrocinio comporta, la riduzione dell'imposta di pubblicità, per il solo materiale pubblicitario volto a diffonderla. Tale circostanza deve sempre risultare dal provvedimento di concessione.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa. La concessione del patrocinio può accompagnarsi alla concessione di vantaggi economici di altro tipo, quali quelli previsti nel presente regolamento, nei casi ed alle condizioni di volta in volta stabilite. La concessione del patrocinio compete alla Giunta Comunale, previo parere dell'Esecutivo della Consulta.

ISTANZA E PROVVEDIMENTO

ART.10

I soggetti che intendono ottenere il patrocinio devono presentare, almeno *45* giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, una istanza corredata dal programma operativo con indicazione dei tempi e dei luoghi di realizzazione.

L'istanza deve essere presentata in duplice copia, una indirizzata al Sindaco e l'altra all'Assessore competente (Cultura – Sport – Turismo - Attività Produttive, *Spettacolo e Politiche Giovanili*).
Il provvedimento autorizzativo sarà emanato, con delibera di Giunta Comunale, sentito il parere della competente Consulta, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, decorrenti dalla data di Protocollo Generale dell'Ente (e non di Posta in Arrivo).

MANIFESTI ED INVITI

ART.11

La concessione del patrocinio potrà o meno accompagnarsi all'assunzione delle spese relative alla stampa dei soli manifesti pubblicitari e inviti connessi all'iniziativa, oltre, eventualmente, alle spese di spedizione degli stessi, con provvedimento della Giunta Comunale, quando i soggetti richiedenti non abbiano fini di lucro e quel che programmato abbia carattere non commerciale e sia di interesse sociale, culturale educativo – scolastico, artistico, ricreativo, sportivo per la comunità locale.

USO DI STRUTTURE

ART.12

Il Comune potrà concedere, a soggetti la cui attività non abbia scopo di lucro e per iniziative aventi finalità non commerciali, l'uso gratuito e temporaneo di strutture immobiliari o mobiliari e/o l'approntamento di strutture occasionali, *finalizzato all'espletamento dell'iniziativa*, sia che tali strutture vengano ordinariamente concesse gratuitamente oppure a pagamento. Le concessioni di cui sopra potranno comportare l'utilizzo del personale comunale, anche per la custodia dei locali e delle attrezzature.

Per quanto concerne l'istanza e i termini del procedimento, trova applicazione quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento.

CONTRIBUTI ANNUALI PER ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE, TURISTICHE E DEL TEMPO LIBERO

ART.13

Il Comune può concedere, nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile, ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, purchè non aventi fini di lucro, contributi finalizzati allo svolgimento di iniziative, a carattere non commerciale, di interesse sociale, culturale, artistico, ricreativo per la comunità locale. Le istanze devono pervenire, sottoscritte dal legale rappresentante, entro e non oltre il 15 novembre di ogni anno e corredate da: - relazione illustrativa dei programmi che si intendono attuare; - piano finanziario delle entrate e delle uscite; - dati anagrafici del soggetto abilitato a quietanzare; - numero di codice fiscale dell'associazione o ente; - dichiarazione di non appartenenza ad articolazioni politiche ai sensi della Legge n. 659/1981 .

L'ufficio competente potrà inoltre chiedere ogni altra notizia o documentazione utile ai fini della determinazione dell'intervento comunale.

Entro il 15 ottobre di ogni anno dovrà essere pubblicato il manifesto – avviso per l'assegnazione dei contributi per l'anno successivo. L'ufficio dovrà concludere l'istruttoria delle singole istanze entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione, se completa; qualora la stessa dovesse essere incompleta, il termine verrà sospeso dal momento dell'invio della richiesta di integrazione e riprenderà a decorrere dalla ricezione della documentazione. Il programma annuale di riparto fra le diverse attività, è predisposto a cura dell'Assessorato al ramo, entro il 30 aprile di ogni anno, acquisito il parere dell'Esecutivo delle Consulte di competenza, ed approvato dalla Giunta Comunale, sentite le Commissioni Consiliari competenti.

Per ottenere la liquidazione del contributo i beneficiari devono produrre una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, il conto consuntivo delle entrate e delle uscite allegando, in originale o in copia conforme, i relativi giustificativi di spesa di importo almeno pari a quello ammesso a contributo.

La liquidazione del contributo è disposta con determinazione del Dirigente del servizio.

Qualora la spesa sostenuta dall'ente o dalla associazione, al netto di eventuali altri entrate, non raggiunga quella ammessa, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

FESTE RELIGIOSE

ART.14

Il Comune può concedere, con atto della Giunta, previo parere dell'Esecutivo della Consulta competente, a comitati, associazioni ed altri organismi privati, dotati o meno di personalità giuridica, purchè non aventi fini di lucro, contributi finalizzati allo svolgimento di feste religiose per la comunità locale.

Alla festa patronale di S. Gregorio Armeno sarà rivolta particolare attenzione.

Le domande devono pervenire all'Assessorato competente almeno 45 giorni prima della data fissata l'avvenimento e devono essere corredate da: - relazione illustrativa dei programmi che si intendono

attuare; - piano finanziario delle entrate e delle uscite; - ogni ulteriore elemento necessario ai fini della concessione del contributo. L'ufficio competente potrà inoltre richiedere ogni altra notizia e documentazione utile ai fini della determinazione dell'intervento comunale.

Per ottenere la liquidazione del contributo i beneficiari devono produrre una relazione sull'iniziativa, il conto consuntivo delle entrate e delle uscite allegando, in originale o in copia conforme, i relativi giustificativi di spesa di importo almeno pari a quello ammesso a contributo. La liquidazione è disposta con determinazione del Dirigente. Qualora la spesa sostenuta non raggiunga quella ammessa, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Per quanto concerne l'istruttoria e i termini per la conclusione del procedimento, trova applicazione quanto previsto dall'art.10 del presente Regolamento.

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

ART.15

Il contributo in denaro potrà essere erogato:

a. per intero prima dello svolgimento della iniziativa;

b. per il 50% prima dell'iniziativa e per il 50% a rendicontazione avvenuta;

c. successivamente, a rendicontazione avvenuta.

Il Responsabile del servizio, sentito l'Assessore al ramo, dovrà indicare la modalità di erogazione più opportuna indicandone i motivi. Il contributo concesso a titolo di anticipazione dovrà essere comunque accompagnato da apposito rendiconto con le pezze giustificative autenticate o in copia conforme, pena la revoca della concessione e il recupero coattivo ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639.

CONTRIBUTI STRAORDINARI

ART.16

Per partecipazioni e per manifestazioni di particolare e comprovato spessore sociale, culturale e sportivo di carattere regionale, nazionale ed internazionale, potranno essere discrezionalmente concessi contributi straordinari e/o altre provvidenze previste nel presente regolamento purchè le istanze siano presentate entro e non oltre i *45* giorni precedenti la data stabilita.

La competenza a decidere sulle richieste straordinarie di contributi è della Giunta Comunale, previo parere dell'Esecutivo della Consulta competente.

Le istanze dovranno essere corredate di tutta la documentazione richiesta:

- relazione illustrativa del programma che si intende realizzare con allegato il piano delle entrate e delle spese;

- dati anagrafici e fiscali del soggetto abilitato a quietanzare e del legale rappresentante;

- numero di codice fiscale dell'Associazione o Ente;

- dichiarazione di non appartenenza ad articolazioni politiche ai sensi della Legge n. 659/1981;

- atto costitutivo e Statuto regolarmente registrato.

L'istruttoria preliminare dovrà concludersi entro 20 giorni dalla presentazione della domanda decorrenti dalla data di Protocollo Generale e non di Posta in Arrivo; la Giunta dovrà deliberare la proposta entro 30 giorni dalla stessa data. Qualora la Giunta non abbia deliberato decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, la stessa dovrà intendersi respinta.

CONTRIBUTI STRAORDINARI A SINGOLI CITTADINI

ART.17

Il Comune, con atto della Giunta, può concedere contributi straordinari a singoli cittadini meritevoli che siano promotori di iniziative di particolare interesse artistico, storico, sportivo e culturale in genere, quali a titolo di esempio: autori per la pubblicazione di libri, incisioni discografiche, produzione di documenti radiotelevisivi, autori partecipanti a manifestazioni sociali, culturali in genere o artistiche di rilievo, atleti partecipanti a manifestazioni o campionati di grande rilievo sportivo, organizzatori di mostre, convegni, saggi, manifestazioni di pubblico interesse, manifestazioni di interesse sociale e di aggregazione da indire, pubblicare o svolgere nel territorio cittadino o anche al di fuori dell'ambito territoriale.

Gli interessati, potranno, in ogni periodo dell'anno presentare le loro istanze purchè corredate da una relazione illustrativa dell'iniziativa e degli obiettivi che intendono raggiungere, da un piano delle entrate e delle spese, dai dati anagrafici e fiscali del richiedente o del soggetto abilitato a quietanzare. I contributi ammessi non potranno superare il 50% delle spese previste per la realizzazione della iniziativa, al netto di eventuali entrate, la cui liquidazione potrà avvenire dopo la presentazione di regolare rendiconto e di copia conforme dei giustificativi di spesa.

Per l'avvio dell'istruttoria e la concessione del contributo vale quanto stabilito dall'art. 10 del presente regolamento.

CRITERI DI VALUTAZIONE

ART.18

Nell'esame delle domande e proposte d'intervento, sulla base delle disponibilità ed ai fini della concessione del patrocinio e della determinazione dell'ammontare del contributo, si terrà conto dei seguenti elementi di valutazione:

a. rilevanza sociale, culturale e sportiva;

b. valorizzazione delle realtà e delle risorse locali;

c. rilevanza ai fini della salvaguardia e della valorizzazione dell'identità storico – culturale della città e del territorio;

d. idoneità ad accreditare in campo regionale, nazionale ed internazionale il nome della città, le sue risorse, la storia e la cultura;

e. iscrizione nell'albo comunale delle Associazioni;

f. associazioni che hanno svolto le loro attività istituzionali con continuità e per più annualità consecutive, anche grazie all'apporto del contributo comunale, dimostrando buona solidità culturale e rappresentatività sociale, complessità dell'organizzazione, crescita culturale sia in termini di contatti ed interscambi con l'associazionismo regionale e nazionale sia in termini di incremento dei soci sia con la creazione di strutture stabili nel territorio, in grado di assicurare servizi socio culturali o abbiano svolto attività collaterali di didattica e di ricerca.

g. associazioni o società sportive che hanno organizzato e promosso manifestazioni ricorrenti di alto tasso tecnico – spettacolare e di grande rilevanza sportiva e sociale.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19

Il presente regolamento può essere modificato, tutto o in parte, con deliberazione del Consiglio Comunale, previo parere della competente Commissione Consiliare.

ART. 20

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni vigenti in materia in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto.